AIC
Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Osservatorio costituzionale

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 3/2026
Data: 2 giugno 2026

*Fuori pista legislativi e binari costituzionali: la disciplina della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti al vaglio della Consulta (Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10)**

di **Andrea Tigrino** – *Dottore di ricerca e docente a contratto di Diritto penale nell'Università degli Studi di Trento*

TITLE: Legislative Derailments and Constitutional Guardrails: The Regulation of Driving After the Use of Narcotic Substances Under Review by the Constitutional Court (Italian Constitutional Court, 29 January 2026, No. 10)

ABSTRACT: Con la decisione in commento, la Corte costituzionale ha proceduto all'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre giudici ordinari in relazione all'art. 187, commi 1 e 1-*bis* del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*, così come novellato dalla L. 25 novembre 2024, n. 177), concernente l'attività di guida a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Attraverso le stesse, i giudici *a quo* avevano lamentato che la soppressione del requisito dello «stato di alterazione psico-fisica», presente invece nel testo previgente, avesse determinato l'insorgenza di dubbi circa la possibile genericità della nuova fattispecie, da cui la sostituzione di un nesso di marca eziologica con un criterio di successione cronologica privo di delimitazioni temporali. Pertanto, i rimettenti avevano esplicitato il timore che la previsione così riformulata potesse colpire condotte del tutto innocue sotto il profilo della sicurezza della

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le line guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

circolazione, ravvisando conseguentemente la violazione di numerosi princìpi costituzionali in materia penale (eguaglianza, offensività, ragionevolezza, proporzionalità, tassatività e determinatezza nonché finalità rieducativa della pena). La Corte stessa, mediante una sentenza interpretativa di rigetto, ha ritenuto non fondate le questioni anzidette, purché la norma sia interpretata nel senso di subordinare la responsabilità penale dell'agente a una condotta tale da generare un pericolo per la sicurezza stradale. Tale presa di posizione, suscettibile di reazioni contrastanti, impone una puntuale analisi delle valutazioni addotte dai componenti della Consulta, preceduta da alcune critiche alle linee direttive che hanno ispirato la recente riforma del Codice in parola.

With the decision under review, the Italian Constitutional Court examined the questions of constitutional legitimacy raised by three ordinary courts regarding Article 187(1) and (1-*bis*) of Legislative Decree No. 285 of 30 April 1992 (*New Highway Code*, as amended by Law No. 177 of 25 November 2024), concerning the act of driving after the intake of narcotic substances. The referring courts argued that the removal of the requirement of a "state of psycho-physical impairment", which had been included in the previous wording of the provision, gave rise to doubts as to the potential vagueness of the newly formulated offence, resulting in the replacement of a causal nexus with a criterion based solely on chronological succession and lacking any temporal delimitation. Accordingly, the same judges expressed concern that the provision, as reformulated, might encompass conduct that is entirely harmless from the perspective of road safety, thereby entailing the violation of several constitutional principles governing criminal law, including equality, offensiveness, reasonableness, proportionality, the principles of legality in its requirements of precision and foreseeability, and the rehabilitative purpose of punishment. The Court itself, by means of an interpretative judgment of dismissal, held the aforementioned questions to be unfounded, provided that the provision is construed as making the agent's criminal liability conditional upon conduct capable of giving rise to a danger to road safety. This position, likely to provoke mixed reactions, calls for a thorough analysis of the reasoning put forward by the Constitutional judges, to be preceded by certain critical remarks on the guiding principles that inspired the recent reform of the Code in question.

KEYWORDS: codice della Strada; Sostanze stupefacenti; Highway Code; Narcotic Substances

SOMMARIO: 1. Introduzione. I princìpi ispiratori della riforma del Codice della Strada. – 2. Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10: il contenuto delle questioni e l'interpretazione offerta dalla Consulta. – 3. Uno sguardo critico alla pronuncia, fra scenari prospettati e riflessioni intorno ai limiti alla ricerca di una lettura costituzionalmente orientata. – 4. Brevi rilievi sui capisaldi costituzionali in materia penale. – 5. Conclusioni. Tra pragmatismo decisionale e fragilità metodologiche.

1. Introduzione. I princìpi ispiratori della riforma del Codice della Strada

Il profilo più emblematico dell'ampiamente reclamizzata riforma del Codice della Strada, intervenuta con L. 25 novembre 2024, n. 177, è certamente rappresentato dalla presentazione fattane sul sito istituzionale del Dipartimento per il programma di Governo, il quale, nell'enfatizzare le linee direttrici di tale opera di revisione, ha nuovamente evocato l'ormai abusata locuzione "tolleranza zero"[1]. L'espressione, più volte scomodata nella storia recente della vita politica italiana con sfumature e sinonimi attinti dal medesimo campo semantico[2], intende com'è noto reclamizzare con toni sensazionalistici progetti di novellazione esaltati per il loro supposto carattere innovativo e intransigente, prospettando con essi un cambio di passo rispetto alle scelte di politica legislativa operate dai precedenti esecutivi. Senonché, come attestato dall'esperienza, un tale entusiasmo è stato quasi sempre ridimensionato dai riscontri statistici successivi

[1] I punti essenziali dell'intervento legislativo in parola sono sintetizzati all'indirizzo: https://www.programmagoverno.gov.it/it/notizie/la-revisione-del-codice-della-strada-entra-in-vigore-il-14-dicembre-2024/.

[2] Il concetto di *zero tolerance*, divenuto celebre su scala planetaria quale cavallo di battaglia dell'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani nella lotta contro la microcriminalità urbana, ha costituito il pernio intorno a cui si sono sviluppate iniziative normative quali la nota "legge spazzacorrotti" (L. 9 gennaio 2019, n. 3): sostenuta da *slogan* quali, appunto, "tolleranza zero" e "giro di vite", la presente manovra è stata fin da subito oggetto di commenti critici quanto all'assenza di un'accurata analisi circa l'effettiva portata del fenomeno, affrontato mediante il ricorso a un grezzo quanto sistematico rialzo dei limiti edittali di pena. Per una visione d'insieme del testo e delle tendenze politico-criminali italiane degli ultimi decenni, si rimanda ai contributi di N. PISANI, *Il disegno di legge 'spazza corrotti': solo ombre*, in *Cass. pen*., n. 11, 2018, 3589 ss.; T. PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2018, 577 ss.; S. FIORE, *Tracce di distopia legislativa nella "spazzacorrotti". Funzioni simboliche e deterrenza "latente" nell'uso della non punibilità*, in *Leg. pen.*, 18 giugno 2000; A. DE LIA, *Legislatore e diritto penale in un turbine di sanzioni e slogan. Brevi note a margine della l. n. 3/2019*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 24 febbraio 2019; R. CORNELLI, R. SELMINI, G. G. NOBILI, *Thirty years of urban security policies in Italy. Some reflections from a criminological perspective*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 3, 2023, 156 ss.

all'introduzione di misure sostenute da simili auspici, ravvisandosi una propensione a sistematici irrigidimenti sanzionatori abitualmente ineffettivi nel contenere i fenomeni criminali così regolati[3].

Scendendo nel merito della riforma del 2024 e focalizzando l'attenzione sui profili strettamente connessi all'oggetto del presente commento, la stessa, prima ancora di essere discussa nelle competenti sedi parlamentari, era stata anticipata da alcune dichiarazioni dell'attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale già nel dicembre 2023 aveva giustificato l'intervento ventilando un disegno incardinato sulla «educazione stradale nelle scuole, più controlli e più sanzioni, ad esempio con il ritiro della patente temporanea per chi utilizza lo *smartphone* durante la guida, con sanzioni più pesanti per i recidivi che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe […]»[4]. In occasione della definitiva approvazione presso il Senato della Repubblica[5], intervenuta dopo mesi di stop a causa di aspri confronti fra compagini afferenti alla maggioranza di Governo[6], lo stesso Ministro aveva poi precisato come i provvedimenti studiati sarebbero stati «frutto di un lungo confronto durato più di un anno con associazioni, enti locali, realtà dell'*automotive* ed esperti, con un obiettivo comune: ridurre le stragi sulle strade italiane»[7]. L'esplicitazione del risultato atteso era stata accompagnata, il mese successivo, dal rilievo secondo cui «nei primi 15 giorni di vigore del nuovo codice i morti sono diminuiti del 25% passando dai 67

[3] Prendendo a riferimento, per ragioni di affinità tematica, l'introduzione del delitto di omicidio stradale (art. 589-*bis* c.p.), i rapporti Istat relativi al periodo compreso fra il 2016 e il 2023 ed escluso il 2020 per gli evidenti limiti alla mobilità dettati dall'emergenza pandemica da Covid-19 segnalano come i numeri degli incidenti causanti morti e ferimenti siano rimasti sostanzialmente stabili, lungi in ogni caso dall'attestare un ribasso quale quello atteso in base al *target* 2030 di riduzione delle vittime. Il documento è disponibile all'indirizzo: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-INCIDENTI-STRADALI-2023.pdf. In dottrina, F. MACRÌ, *L'omicidio stradale a cinque anni dalla l. n. 41/2016*, in *Criminalia*, 2020, 165 evidenzia come la variazione nel numero dei decessi nel periodo 2011-2015 fosse pari a -11,92%; al contrario, nel lasso temporale 2015-2019 si è registrato solamente un -7,44%. Ciò indica l'assenza di un tangibile «effetto virtuoso della novella legislativa del 2016 sul trend di diminuzione delle vittime annuali di sinistri stradali in Italia, che anzi nel quadriennio 2016-2019 ha mostrato un rallentamento rispetto al quadriennio precedente» (p. 184). Parlando in termini più generali, non si contano gli studi interdisciplinari relativi all'ineffettività di aprioristiche esacerbazioni sanzionatorie, laddove ben più efficace si rivelerebbe la percezione della certezza della pena da parte dei consociati: così già M. M. CORRERA, P. MARTUCCI, C. PUTIGNANO, *Valori, disvalori e crimine nell'Italia alle soglie del Duemila. La percezione sociale del concetto di reato. I risultati di una ricerca*, Milano, 1998, 124.

[4] REDAZIONE ANSA, *Salvini, 'presto nuovo codice strada, già meno vittime'*, 4 dicembre 2023.

[5] L'*iter* dell'Atto Senato n. 1086 è disponibile sul sito Internet del Senato della Repubblica all'indirizzo: https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58119.

[6] Circa i punti di divergenza emersi dal confronto fra Forza Italia e Lega (quest'ultima principale sostenitrice della riforma), si rimanda ad articoli di taglio giornalistico quali LA REPUBBLICA, *Nuovo codice della strada, l'ultimo schiaffo di Forza Italia alla Lega. Prima la lite, poi la tregua*, 2 ottobre 2024.

[7] REDAZIONE ANSA, *Il nuovo Codice della strada è legge, tra le polemiche. Salvini, 'più sicurezza, basta stragi'. Le opposizioni attaccano*, 20 novembre 2024.

del 14-18 dicembre 2023 rispetto ai 50 dello stesso periodo di quest'anno»[8]; senonché l'associazione ASASP (*Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale*), qualificando simili dichiarazioni come "fuorvianti e imprecise" ed evidenziando l'esiguità del lasso temporale considerato, aveva provveduto a segnalare come i dati riportati dal Senatore ricalcassero «solo quelli rilevati da Polstrada e Carabinieri, che sono il 34% degli incidenti con lesioni, in quanto il restante 66% viene rilevato dalle Polizie Municipali che riguardano gli scontri con lesioni in ambito urbano dove maggiori sono le collisioni stradali con morti e feriti». Includendo questi ultimi, i decessi registrati nel medesimo lasso temporale sarebbero saliti ad «almeno 11, più del doppio dei 50 dichiarati dal ministro»[9]. Fra le altre critiche espresse, non è mancato il rilievo secondo cui l'inasprimento sanzionatorio avrebbe ancora una volta tentato di compensare la concezione di ben più opportune soluzioni preventive, fra cui l'adeguamento delle infrastrutture e l'intensificazione di controlli effettivi sulle strade[10].

Restringendo il campo d'indagine alla fattispecie soppesata dai giudici costituzionali con la pronuncia che si esaminerà a partire dal paragrafo successivo, non v'è dubbio sul fatto che il nuovo art. 187 C.d.S. sia figlio di quel populismo penale che, animato dalla velleità di rispondere in maniera pronta e intransigente a vicende ad alta esposizione mediatica, ha inevitabilmente dato alla luce fattispecie di reato connotate da particolare severità sotto il profilo applicativo e sanzionatorio. Nel caso di specie, la soppressione dell'inciso «in stato di alterazione psico-fisica» ha condotto alla riformulazione dei commi 1 e 1-*bis* della succitata norma nei seguenti termini: «1) chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno»; 1-*bis*) se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate […]». L'eliminazione così operata, giustificata secondo la relazione illustrativa del disegno di legge A.C. n. 1435 dallo scopo di «porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti […]»[11] e, come ribadito da un successivo *dossier* del Senato della Repubblica del 29 aprile 2024 (relativo al corrispondente A.S.

[8] REDAZIONE ANSA, *Salvini, con il nuovo codice i morti calati del 25%. Incidenti giù del 3%*, 29 dicembre 2024.

[9] IL FATTO QUOTIDIANO, *Salvini esulta: "Con nuovo Codice della strada morti calati del 25%". Ma i dati lo smentiscono: "Falso, non tiene conto degli incidenti in città"*, 3 gennaio 2025.

[10] Le rivendicazioni delle ventinove associazioni riunitesi a sostegno della petizione *Stop al Codice della Strage* sono visualizzabili sul sito Internet della campagna all'indirizzo: https://www.codicedellastrage.it/.

[11] Il documento è consultabile sul sito Internet della Camera dei Deputati all'indirizzo: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1435.19PDL0055800.pdf.

n. 1086), dall'ambizione «di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione» mediante la sostituzione del rapporto causale stesso con «un nesso meramente cronologico»[12], ha al contempo quale obiettivo non dichiarato – ma sufficientemente palpabile alla luce delle dichiarazioni politiche che hanno accompagnato la riforma complessivamente considerata – quello di comunicare ai consociati un contegno di plateale inflessibilità rispetto a condotte anche solo latamente pregiudizievoli dell'incolumità stradale. Assecondando una lettura strettamente letterale, la disposizione in esame si presterebbe com'è evidente a equiparazioni contrarie anzitutto alla ragionevolezza, colpendo in egual misura pratiche di assunzione di stupefacenti effettivamente condizionanti la successiva attività di guida e condotte del tutto inidonee a incidere sulla conduzione di un veicolo (perché, per esempio, perpetrate in un contesto cronologico significativamente precedente rispetto a quest'ultima).

L'intervento in oggetto, come evidenziato dalla prima dottrina interessatasi al tema, ha dunque suscitato perplessità in ordine al rispetto di plurimi princìpi costituzionali in materia penale[13], considerato come la novella manifesti, così come redatta, chiari punti di attrito con valori quali quelli dell'offensività, dell'uguaglianza e della determinatezza/tassatività. Proprio tali rilievi

[12] Il *dossier* n. 172/2, a cura del Servizio studi del Senato, è disponibile all'indirizzo: https://www.senato.it/show-doc?id=1414492&leg=19&tipodoc=DOSSIER&part=dossier_dossier1.
Le maggiori difficoltà probatorie dettate dalla fattispecie in esame rispetto a quelle poste dall'art. 186 C.d.S. (relativo alla *Guida sotto l'influenza dell'alcool*) spiegano senz'altro il diverso numero di procedimenti celebrati per violazione delle due disposizioni: secondo il *report* Istat "Incidenti stradali" relativo al anno 2024 (https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/07/REPORT_INCIDENTI_STRADALI_2024.pdf), infatti, il numero di contravvenzioni elevate da Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie locali per violazione dell'art. 186 C.d.S. risulta pari a 37.678, più di otto volte superiore alle contestazioni riguardanti l'art. 187 C.d.S. (4.511). Per un approfondimento in merito alle attività imposte in sede di accertamento della contravvenzione *ex* art. 187 C.d.S., vedasi A. TRINCI, *La guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti*, in S. BALZANI, A. TRINCI (a cura di), *Diritto penale della circolazione stradale. Aspetti sostanziali, processuali e sanzionatori. Parte civile e danni risarcibili. Strategie difensive. Prova scientifica*, II ed., Padova, 2025, 239 ss.

[13] Il riferimento è alle considerazioni svolte da A. CATANIA, *Sicurezza stradale: i profili penalistici della nuova riforma*, in *Dir. pen. proc.*, n. 3, 2025, 349 ss.; M. C. UBIALI, *Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) e "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale*, in *Sistema Penale*, 17 aprile 2025; G. L. GATTA, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.). Una circolare fa rientrare dalla finestra lo stato di alterazione psico-fisica ed esclude l'accertamento attraverso l'esame delle urine*, in *Sistema Penale*, 12 maggio 2025; M. L. MATTHEUDAKIS, *Guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Altre due questioni di legittimità costituzionale sull'art. 187 c.d.s.: quali margini per un'interpretazione conforme in attesa della Corte?*, in *Sistema Penale*, 21 maggio 2025; ID., *Le fattispecie del codice della strada*, in M. L. MATTHEUDAKIS, A. NISCO, *Diritto penale della navigazione e della circolazione stradale*, Torino, 2025, in particolare 205 ss.; A. MENGHINI, *La riforma del codice della strada. Tra occasioni mancate e dubbi di costituzionalità*, in *Leg. pen.*, 13 giugno 2025; E. PENCO, *Guida "dopo" l'assunzione di sostanze stupefacenti: dal GIP di Parma un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Sistema Penale*, 27 ottobre 2025.

impongono quindi di procedere senza ulteriori indugi a un'adeguata disamina della decisione della Corte costituzionale depositata il gennaio scorso, evitando di anticipare fin d'ora i numerosi argomenti adeguatamente svolti dai magistrati rimettenti e successivamente ponderati dai giudici romani.

2. Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10: il contenuto delle questioni e l'interpretazione offerta dalla Consulta

La pronuncia della Corte ha preso origine da tre giudizi di legittimità costituzionale promossi da altrettanti G.I.P. presso i Tribunali ordinari di Macerata, Siena e Pordenone, tutti riguardanti il nuovo art. 187, commi 1 e 1-*bis* del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) così come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. *b)*, nn. 1) e 2) della già menzionata L. 25 novembre 2024, n. 177. Posta la sostanziale identità delle disposizioni costituzionali che gli stessi assumevano violate, i motivi di ricorso possono essere trattati sinergicamente e sintetizzati come segue.

Anzitutto, in concordanza con le considerazioni già anticipate in conclusione del precedente paragrafo, il giudice di Macerata censurava la norma impugnata nella parte in cui prevede che sia «punito "[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope" in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida»[14]; d'analoga impostazione si presentava il motivo redatto dal togato senese, che sollevava questione di legittimità dell'art. 187 C.d.S. «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida»[15]. Tutti e tre i ricorsi originavano infatti da richieste di decreto penale di condanna di cui i rimettenti erano stati investiti nonostante la particolare esiguità delle tracce riscontrata all'esito dell'esame ospedaliero delle urine (nel caso maceratese, da cui la sua inidoneità, secondo la giurisprudenza di legittimità, «a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con assunzione anche risalente nel

[14] Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10, § 1. del *Ritenuto in fatto*.
[15] *Ibidem*, § 3. del *Ritenuto in fatto*.

tempo»[16]) o la contraddittorietà dei risultati emersi a seguito di analisi dei campioni urinario ed ematico: così nella vicenda pordenonese, laddove tale scostamento fra i due dati sarebbe stato indicativo «del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore» dall'assunzione al momento dell'accertamento tossicologico, posto che «sarebbe scientificamente dimostrato […] che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo "urina" consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale più ristretto, pari a 24/72 ore dall'assunzione»[17].

La novella, elidendo l'inciso «in stato di alterazione psico-fisica», avrebbe così reso il tenore letterale della disposizione «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico»: in assenza di «qualsiasi delimitazione temporale dell'assunzione rispetto alla guida, infatti, la fattispecie comporterebbe la conseguenza […] che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto "guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope"»; al netto di una simile iperbole e tenendo in considerazione un'interpretazione diametralmente opposta, «[s]e invece si ritenesse che tale espressione [= chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti] faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge – sia il cittadino o il magistrato – di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...)»[18]. In questi termini, come ben evidenziato dal giudice di Siena, «il disvalore della fattispecie non riposerebbe più su una condotta capace di porre in pericolo l'interesse alla "sicurezza per la circolazione stradale", strumentale alla tutela dell'incolumità degli utenti della strada, ma "sul mero dato di successione cronologica" tra l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la guida. Ne deriverebbe "un'operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità" entro il quale rientrerebbero tanto l'ipotesi di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cui sia conseguita un'alterazione psico-

[16] *Ibidem*, § 1.1. del *Ritenuto in fatto*.
[17] *Ibidem*, § 7. del *Ritenuto in fatto*.
[18] *Ibidem*, § 1.3. del *Ritenuto in fatto*: «Né potrebbe demandarsi alla giurisprudenza la funzione di "creare" la norma, interpretandola "come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente", perché una tale interpretazione introdurrebbe nella fattispecie un elemento costitutivo "del tutto estraneo al tenore letterale della norma" e da "modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza". Un tale esito interpretativo, peraltro, "darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma».

fisica, quanto l'ipotesi di guida, dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma "in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione"»[19].

Passando quindi a un'illustrazione maggiormente dettagliata dei princìpi costituzionali coinvolti nella discussione, la frizione con l'art. 25 Cost. veniva argomentata rilevando tanto la lesione del principio di determinatezza/tassatività (mancando la fattispecie astratta di «connotati precisi» e di una «descrizione intelleggibile»[20]), quanto quella del principio di necessaria offensività del reato, inclusivo del connotato di ragionevolezza dell'incriminazione, giacché il nuovo art. 187 C.d.S. finirebbe per applicarsi anche a «condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine)»[21]: la fattispecie assumerebbe così i connotati di «un reato di condotta di pericolo presunto, in cui la presunzione di pericolosità posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna – tantomeno adeguata – base nomologica»[22]. Proprio in relazione al profilo dell'offensività, il rimettente senese segnalava inoltre come «una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali» sarebbe ravvisabile nella creazione di una vera e propria forma di incriminazione "d'autore", confliggente con un moderno diritto penale del fatto: «il baricentro [della nuova] incriminazione, deprivata dal rilievo dell'alterazione psico-fisica», verrebbe infatti «a rimodularsi tutt'intorno all'aver – l'agente – assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope», colpendo conseguentemente «un modo di essere dell'agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope»[23]. D'altronde, la radicale assenza di offensività si rifletterebbe anche sull'obiettivo della rieducazione del condannato (art. 27, comma 3 Cost.)[24]: stante l'impossibilità per quest'ultimo di cogliere il fondamento del rimprovero rivoltogli, la

[19] *Ibidem*, § 3.3 del *Ritenuto in fatto*.
[20] *Ibidem*, § 1.3. del *Ritenuto in fatto*.
[21] *Ibidem*, § 1.4. del *Ritenuto in fatto*: «La letteratura scientifica e la giurisprudenza avrebbero infatti accertato che in molti casi può esservi guida senza alterazione anche dopo l'assunzione di stupefacenti, quando ne siano cessati gli effetti, sicché la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe "irrazionale e arbitraria e non rispondente all'*id quod plerumque accidit*" […]. Una fattispecie già volta ad assicurare una "tutela anticipata della incolumità pubblica e della privata incolumità e proprietà», come l'art. 187 cod. strada, verrebbe così a sanzionare "condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente è svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione)"». Egualmente, § 3.4. del *Ritenuto in fatto*: «"neutralizzate le potenzialità predittive dell'alterazione psico-fisica", non sarebbe rintracciabile "alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa […] in termini di messa in pericolo all'interesse alla "sicurezza per la circolazione stradale"».
[22] *Ibidem*, § 3.5. del *Ritenuto in fatto*.
[23] *Ibidem*, § 3.4. del *Ritenuto in fatto.* Così anche il rimettente friulano, § 7.3. del *Ritenuto in fatto*.
[24] *Ibidem*, § 3.6. del *Ritenuto in fatto*.

presente finalità verrebbe irrimediabilmente svuotata di contenuto, risolvendosi in un enunciato meramente declamatorio. Concludendo tale ricognizione, un contrasto con l'art. 3 Cost. deriverebbe infine da un'ingiustificata disparità di trattamento fra quanto previsto dagli artt. 186 e 186-*bis* C.d.S. (i quali sanzionano rispettivamente chi «guida in stato di ebbrezza» e chi guida «dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste») e quanto disposto dal nuovo art. 187 C.d.S., il quale allo stato di alterazione psico-fisica non opera più alcun riferimento[25]; nondimeno, stando alle memorie confezionate dagli *amicus curiae*, un ulteriore aspetto di irragionevolezza scaturirebbe dal confronto con gli artt. 589-*bis*, comma 2 e 590-*bis* c.p., i quali, colpendo rispettivamente le ipotesi aggravate di omicidio e lesioni personali stradali, continuano a richiamare l'alterazione stessa[26].

Posti i rilievi così compendiati, gli auspici formulati dai tre rimettenti manifestavano ciascuno propri tratti distintivi: mentre il giudice di Macerata confidava nel fatto che la Corte, ove non avesse ritenuto opportuna una più incisiva determinazione, pronunciasse una sentenza «additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale già oggetto della previsione legislativa ("dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope") un criterio di risultato (si può ipotizzare, con richiamo all'art. 186-*bis* C.d.S., "e sotto l'effetto di queste")»[27], quello senese si limitava a osservare come «della disciplina censurata non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata al principio di necessaria offensività»[28], lasciando ai giudici della Consulta la scelta relativa alla tipologia di pronuncia ritenuta maggiormente opportuna per porre rimedio al *vulnus* denunciato. Conclusivamente, il giudicante friulano, focalizzandosi non già sul nuovo art. 187 C.d.S. bensì sulla disposizione modificatrice, caldeggiava «una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, "con conseguente reviviscenza" dei commi 1 e 1-*bis* dell'art. 187 cod. strada "nella loro formulazione *ante* riforma"»[29].

[25] *Ibidem*, § 1.5. del *Ritenuto in fatto*: «Non basterebbe a ricomporre l'incongruenza il fatto che "l'uso di alcool sia in generale lecito […], mentre quello di stupefacenti è sempre illegale", considerato che "il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)"».

[26] *Ibidem*, §§ 5 e 6 del *Ritenuto in fatto*.

[27] *Ibidem*, § 1.6. del *Ritenuto in fatto*.

[28] *Ibidem*, § 3.8. del *Ritenuto in fatto*: d'altronde, «una "(ri)conversione ermeneutica" della fattispecie imporrebbe di attribuire rilevanza all'elemento dell'alterazione psico-fisica, "il cui rilievo […] è stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore"».

[29] *Ibidem*, § 7.3. del *Ritenuto in fatto*.

La Corte costituzionale procedeva così all'esame del merito delle questioni proposte. Fin da subito, i giudici reputavano che nessuna di esse fosse fondata, ritenendo infatti «possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa *ratio* delle disposizioni censurate»[30]: pur concordando con i rimettenti sul fatto che attribuire «rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all'assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa […] condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato», la Corte giudicava praticabile una limitazione dell'area della rilevanza penale della novella alle «sole ipotesi in cui la condotta […] sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida». Invero, a detta dei giudici costituzionali, questa soluzione sarebbe «compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, che non si oppone a una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto»[31].

In termini maggiormente specifici e avendo riguardo ai passaggi più incisivi delle motivazioni, l'estensore della pronuncia riconosceva anzitutto come «le intenzioni del legislatore storico sottese alla novella del 2024 [fossero] del tutto trasparenti: eliminare le difficoltà probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, e prima ancora quelle connesse alla dimostrazione dello stesso stato di alterazione psico-fisica»; ciò nonostante, tali modifiche non avrebbero inciso in alcun modo sulla «*ratio* oggettiva di tutela dell'incolumità pubblica – e più precisamente della vita, dell'integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada […]». Pertanto, sarebbe «del tutto conforme a tale *ratio*, e al tempo stesso non […] in

[30] *Ibidem*, § 15. del *Considerato in diritto*.

[31] *Ibidem*. Inoltre, «una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa *ratio* della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi *ulteriori* rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate […], ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all'opposto, *riducano* l'area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati» (§ 15.3. del *Considerato in diritto*).

contrasto con la specifica *intentio legislatoris* sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare – nell'amplissimo novero delle condotte di guida compiute "dopo" avere assunto sostanze stupefacenti – quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi»[32]. In quest'ottica, la decisione richiamava e condivideva una circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e della Salute dell'11 aprile 2025, la quale, suggerendo un'interpretazione restrittiva della locuzione «dopo aver assunto», propone di leggerla come indicativa di uno «stretto collegamento tra l'assunzione della sostanza e la guida del veicolo», da intendersi quale «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida». Ciò osservato, la circolare in parola sottolinea l'esigenza di procedere ad «analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l'assunzione in un periodo temporale definito», verificando così che l'assunzione sia occorsa «in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida»[33]. Sotto un profilo strettamente semantico, nessun ostacolo a una simile esegesi risulterebbe «opposto dal dato testuale delle disposizioni censurate. Infatti, la preposizione "dopo", anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell'enunciato. Così, per esempio, la frase "vengo a prenderti dopo cena" non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale»[34].

Avviandosi al termine del ragionamento così impostato, la Corte evocava alcuni dei princìpi generali richiamati dai rimettenti per rafforzare ancor più la propria presa di posizione: i princìpi di proporzionalità e necessaria offensività del reato, infatti, non opererebbero «soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata». Mentre il primo impone di ricondurre «lo spettro applicativo delle disposizioni censurate nell'alveo

[32] *Ibidem*, § 15.3.1. del *Considerato in diritto*. Al § 15.2. del *Considerato in diritto*, la decisione menziona la relazione illustrativa e il *dossier* già ricordati nel paragrafo introduttivo del presente lavoro.
[33] *Ibidem*.
[34] *Ibidem*, § 15.3.3. del *Considerato in diritto*.

della loro necessità rispetto alle finalità perseguite», quello di offensività esige «che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice»[35]. Allo stesso modo, il principio di precisione/tassatività della legge penale non osterebbe alla possibilità per il legislatore di «demandare al giudice il compito di circoscrivere l'area della punibilità descritta in astratto dalla fattispecie normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un "pericolo" per il bene giuridico tutelato dalla norma»: tale tecnica, a detta degli stessi giudici, sarebbe stata in più occasioni assecondata dalla Corte costituzionale sia mediante l'indicazione «di interpretazioni restrittive costituzionalmente orientate di leggi penali sottoposte al suo esame», sia attraverso l'integrazione della norma incriminatrice «richiedendo l'accertamento di un pericolo per il bene giuridico protetto»[36]. Infine, come conseguenza di una lettura capace di assicurare la punibilità delle sole condotte concretamente idonee a cagionare un pericolo per l'incolumità stradale e, al tempo stesso, di fornire un chiaro avvertimento al consociato circa le possibili conseguenze penali della sua condotta, il nuovo art. 187 C.d.S. resterebbe indenne «anche dagli altri ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti»: insussistente sarebbe così il contrasto con la finalità rieducativa della pena, nonché quello concernente il principio di eguaglianza (giacché l'interpretazione restrittiva finora discussa, conferendo rilevanza penale alle sole condotte capaci di influire sulla capacità di guida del conducente, eviterebbe a monte qualsivoglia disparità di trattamento rispetto ai viaggiatori alieni a tale alterazione)[37].

In conclusione, la Corte reputava non fondate le questioni prospettate, «a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò comporta che […] la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni

[35] *Ibidem*, § 15.3.2. del *Considerato in diritto*.
[36] *Ibidem*, § 15.5. del *Considerato in diritto*. Il riferimento è a Corte cost., 4 maggio 1970, n. 65; Corte cost., 23 aprile 1974, n. 108; Corte cost., 21 novembre 2000, n. 519, § 4 del *Considerato in diritto*.
[37] *Ibidem*, § 15.6. del *Considerato in diritto*.

psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo»[38]. Come esplicitato dagli stessi giudici, la presente soluzione non determinerebbe quindi un ripristino della «situazione normativa precedente la riforma del 2024»: se prima di allora «agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un *effettivo* stato di alterazione psico-fisica, conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti», il nuovo *thema probandum* sarà ora rappresentato – come appena riportato – dalla «*presenza della sostanza* nei liquidi corporei, e [dalla] valutazione della generale *idoneità* di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l'alterazione psico-fisica»[39].

3. Uno sguardo critico alla pronuncia, fra scenari prospettati e riflessioni intorno ai limiti alla ricerca di una lettura costituzionalmente orientata

La sentenza e l'*iter* argomentativo così ripercorso possono essere lapidariamente sintetizzati nei seguenti termini: pur convenendo con i rimettenti quanto all'incompatibilità del nuovo art. 187 C.d.S. con i princìpi costituzionali anzidetti qualora sottoposto a un'esegesi strettamente letterale, la Corte – come preconizzato da alcuni autori nei mesi precedenti alla decisione[40] – ha tuttavia ritenuto «possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione», la quale, nel suo innegabile carattere di ragionevolezza, restringe la portata applicativa della novella e la rende conciliabile con i valori della Carta. I quindici giudici hanno pertanto sconfessato la tesi del magistrato senese quanto all'impraticabilità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, negando però al tempo stesso che una tale interpretazione abbia comportato una piatta reviviscenza del requisito dell'alterazione: come segnalato in conclusione del precedente paragrafo, infatti, l'oggetto della prova andrà da oggi ravvisato nella «*presenza della sostanza* nei liquidi corporei, e [nella] valutazione della generale *idoneità* di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l'alterazione psico-fisica». Un *thema probandum*, dunque, più contenuto rispetto a quello imposto dall'art. 187 C.d.S. nella sua formulazione precedente alla riforma del 2024: come osservato nei commenti immediatamente

[38] *Ibidem*, § 16. del *Considerato in diritto*.
[39] *Ibidem*, § 15.4. del *Considerato in diritto*.
[40] Così, *ex multis*, M. L. MATTHEUDAKIS, *Le fattispecie del codice della strada*, cit., 207 ss.

successivi al deposito, infatti, «pur in presenza di un accertamento in concreto del pericolo – presenza di una determinata quantità di sostanza nei liquidi corporei – l'effetto sulla salute psico-fisica del singolo assuntore non dovrà essere specificamente oggetto di prova, essendo sufficiente dimostrare che il quantitativo di stupefacente è in grado di provocare lo stato di alterazione nell'assuntore medio»[41]. Se il riferimento alle «attuali conoscenze scientifiche» cerca meritoriamente di superare l'*impasse* generata dalla perdurante assenza nel nostro ordinamento di soglie di tolleranza degli stupefacenti (a differenza di quanto avviene per l'assunzione di alcol), alcune riserve possono invece essere mosse al parametro valutativo dell'assuntore "medio", il quale, innegabilmente, conserva «un margine non trascurabile di generalizzazione»[42].

Premesso un giudizio sulla sostanziale condivisibilità del risultato conseguito, alcune perplessità derivano piuttosto dall'opportunità di pronunciare, in casi come quello appena considerato, una sentenza interpretativa di rigetto. A meritare un apposito approfondimento sono, in quest'ottica, quegli attributi di "possibilità" e "doverosità" impiegati dall'estensore della decisione in merito alla reperibilità di una lettura costituzionalmente orientata.

Se "possibile" deve ritenersi l'esegesi praticabile ricorrendo ai tradizionali strumenti a disposizione del giurista ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, né la via dell'interpretazione letterale né quella dell'interpretazione autentica paiono a ben vedere percorribili. La prima, a fronte di un intervento di novellazione il quale, essendosi limitato a espungere il requisito dell'alterazione psico-fisica, non offre alcuna lettura diversa da quella di un'indiscriminata equiparazione fra tutti gli assuntori di sostanze stupefacenti. In tale prospettiva, non convince l'argomento di matrice semantica per cui la preposizione "dopo" assumerebbe un preciso «significato in relazione al contesto dell'enunciato»: nel caso della frase richiamata dalla Corte a titolo di esemplificazione ("vengo a prenderti dopo cena"), nessuna informazione specifica risulta infatti veicolata quanto all'inquadramento temporale dell'arrivo a seguito del pasto, che al contrario potrebbe essere condizionato da innumerevoli variabili di carattere personale o indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti[43]. Quanto all'impraticabilità di un'interpretazione autentica, il riferimento alle

[41] A. GALLUCCIO, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l'art. 187 C.d.S., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività*, in *Sistema Penale*, 3 febbraio 2026.

[42] *Ibidem*.

[43] Fra gli autori che hanno sostenuto l'inopportunità per la Corte di forzare la "lettera" della disposizione, astenendosi da pratiche di sostanziale riscrittura delle norme impugnate, va ricordato A. PACE, Postilla. *Sul dovere della Corte costituzionale di adottare sentenze di accoglimento (se del caso, «interpretative» e «additive») quando*

finalità espresse nei lavori preparatori e nel *dossier* esplicitamente richiamati nel corpo della sentenza non solo non risulta chiarificatore circa l'esistenza di possibili letture costituzionalmente orientate del nuovo art. 187 C.d.S., ma al tempo stesso rende manifesta la reale – e non certo encomiabile – intenzione perseguita dal legislatore: quella non già di affrontare le difficoltà probatorie inerenti al nesso eziologico fra l'assunzione della sostanza stupefacente e il pregiudizio per la lucidità del conducente, bensì di sradicarle attraverso una drastica eliminazione dell'inciso che tali asperità generava[44]. Altra polvere, dunque, è stata buttata sotto il tappeto, optando, in luogo di un'opportuna pianificazione dell'approccio al problema, per una soluzione che determina quale conseguenza immediata un'iniqua assimilazione fra minimi e irrilevanti consumi di droghe e somministrazioni impattanti sulla capacità di controllo del veicolo. Venendo, infine, all'unico appiglio rappresentato dalla menzionata circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e della Salute dell'11 aprile 2025, non possono che condividersi i dubbi esternati da autorevole dottrina già nelle settimane immediatamente successive alla sua emanazione, risultando opportuno domandarsi se «sul piano della gerarchia delle fonti, […] pur mossa da buoni propositi (*in bonam partem*), la circolare possa far dire quello [che la] legge ha voluto non dire più e, cioè, che deve sussistere uno stato di alterazione durante la guida, dopo e per effetto dell'assunzione degli stupefacenti. Non si può sostenere che "dopo" l'assunzione significhi necessariamente "poco" dopo, tanto più rispetto a una disposizione che richiedeva – ma non richiede più – lo stato di alterazione al momento della guida»[45].

l'incostituzionalità stia nella «lettera» della disposizione, in *Giur. cost.*, 2006, 3428 ss. *Contra*, M. RUOTOLO, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, n. 1, 2011, 13: «[…] continuo a ritenere che a fronte di una disposizione "ambigua" la Corte ben possa "suggerire" l'interpretazione conforme a Costituzione attraverso una sentenza interpretativa di rigetto. Anche ove la presunta interpretazione "letterale" possa indurre a ricavare una norma incostituzionale, se la Corte ritiene possibile che il testo consenta comunque di esprimere un significato conforme a Costituzione nulla osterebbe, a mio giudizio, al "suggerimento" dello stesso in una decisione di rigetto».

[44] Il ruolo – spesso negletto – dei lavori preparatori nella formulazione di un'interpretazione conforme è stato oggetto di apposita riflessione in seno all'opera di F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *Lavori preparatori ed* original intent *nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino, 2008.

[45] G. L. GATTA, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.)*, cit. «Ecco allora il punto: può una lettura costituzionalmente orientata essere garantita da una circolare o, piuttosto, è auspicabile un intervento della Corte costituzionale, nella forma dell'accoglimento di una questione di legittimità costituzionale ovvero di una sentenza interpretativa di rigetto, che può trovare supporto anche nella circolare?». A tale quesito, l'Autore replicava propendendo per la seconda opzione («considerata anche la dubbia natura delle circolari e il loro essere in qualche modo volatili e mutevoli, non adatte di per sé a fare da puntello e garanzia del rispetto dei principi costituzionali»), senza tuttavia esprimersi circa la natura della sentenza attesa.

Quanto, invece, al supposto "dovere" di abbracciare un'interpretazione costituzionalmente orientata, le riflessioni finora svolte vanno necessariamente coniugate a un quesito che investe fin dai primi anni del suo operato la prassi della Corte costituzionale: fino a che punto quest'ultima può spingersi per formulare una lettura che adegui il dettato della norma impugnata ai princìpi invocati? L'interrogativo, di portata troppo ampia per essere trattato esaustivamente in questa sede, impone tuttavia un breve confronto con alcune decisioni interessatesi al tema. Se è vero che, «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali […] ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»[46], una concezione etimologicamente rigorosa di una tale "impossibilità" condurrebbe non solo a una visione delle pronunce di accoglimento come un'*extrema ratio*, quanto a un sostanziale e ben più radicale tramonto di queste ultime: in altre parole, stante l'astratta possibilità di reperire un'interpretazione non necessariamente fondata sul significato originariamente veicolato dalla disposizione impugnata ma comunque ispirata a proporzione e ragionevolezza, ogni contenuto normativo ammantato da ombre di illegittimità costituzionale risulterebbe salvabile, anche a costo di tradire l'intenzione originaria dei suoi promotori[47]. Questo carattere di forzatura pare emergere, in particolare, dal passaggio della decisione finora esaminata in cui la Corte afferma come le modifiche intervenute, pur tese agli obiettivi già acclarati, «non [abbiano], però, inteso modificare la *ratio* oggettiva di tutela dell'incolumità pubblica – e più precisamente della vita, dell'integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada»: giustificare la praticabilità di un'interpretazione conforme al dettato costituzionale attraverso il rilievo di mancati stravolgimenti della finalità di protezione del bene giuridico coinvolto equivarrebbe a riconoscere la facoltà di

[46] Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356, § 4. del *Considerato in diritto*. Egualmente, Corte cost., 14 novembre 2007, n. 379, § 2. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 16 maggio 2008, n. 147, § 2. del *Considerato in diritto*.

Sul rischio che una tale impostazione finisca per condizionare «il singolo giudice, nell'intento di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente conforme […] della legge, [a] riscriv[ere] – in tutto o in parte – il testo: e cioè, alla perfine, la disapplichi», con la conseguenza di sottrarre alla cognizione della Corte un significativo numero di controversie sulla legittimità delle leggi, vedasi A. ODDI, *La Corte di Cassazione e l'utilizzo spinto, in chiave ermeneutica, del principio costituzionale della «ragionevole durata» del processo (ovvero: di due casi emblematici di «eccesso» di… interpretazione costituzionalmente conforme)*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2010. Contrario a un approccio che spinga i giudici a «tentarle tutte» prima di rimettere alla Corte una questione di legittimità costituzionale è anche A. PACE, cit., 3430.

[47] Alla luce di tale rilievo, non maggiormente chiarificatore risulta il criterio imposto da Corte cost. 20 giugno 2008, n. 219, § 4. del *Considerato in diritto* e Corte cost., 28 gennaio 2010, § 2. del *Considerato in diritto*, per cui «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale»: da quali fonti, infatti, ricavare una siffatta "univocità"? Ancora una volta, tutto dipende dal richiamo agli indici valutativi di cui all'art. 12 Preleggi o, al contrario, dal ricorso a parametri ispirati a buon senso ma non certo ricollegabili alla *voluntas legislatoris*.

pronunciare una sentenza di accoglimento soltanto laddove il legislatore dovesse esprimere un plateale rinnegamento di tale scopo di tutela (ossia, nei soli casi in cui dovesse assecondare fini sfacciatamente incostituzionali), decretando di fatto la scomparsa di tale tipologia di pronuncia.

Pertanto, l'impressione lasciata dall'operazione ermeneutica compiuta dalla Corte nella vicenda studiata è che, salvando il nuovo art. 187 C.d.S. così come oggi scritto e giustificato alla luce degli atti preparatori alla sua approvazione, lo stesso *modus operandi* possa essere adottato nella quasi totalità dei ricorsi vagliati dalla stessa. Le domande che sorgono a fronte di un simile contegno sono molteplici: in un'epoca di populismo penale e sciatta tecnica redazionale, la Corte confida ancora nell'operato del legislatore e in un costruttivo dialogo istituzionale con quest'ultimo? È forse il timore di prolungati vuoti normativi – se non di veri e propri silenzi e inerzie, come nel caso delle disattese pronunce "a incostituzionalità differita"[48] – a stimolare questo approccio conservativo?[49] Pare inevitabile constatare come la mancata caducazione di disposizioni quale quella in parola non offra al nomoteta alcun disincentivo a redigere norme troppo frequentemente condizionate da logiche di consenso immediato, con evidente pregiudizio per la qualità e la chiarezza della legislazione[50].

[48] Il riferimento va, ovviamente, alle ordinanze n. 207 del 2018 (resa nel caso *Cappato* a fronte delle questioni sollevate in merito all'art. 580 c.p.), n. 132 del 2020 (riguardante l'imposizione della pena detentiva nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato) e n. 97 del 2021 (in materia di ergastolo ostativo *ex* art. 4-*bis* ord. pen.).

[49] Non v'è dubbio che tali quesiti vadano ricondotti a un dibattito che rimonta alla fondazione della Corte stessa: «la neonata Corte Costituzionale si [trovava] di fronte ad una scelta strategica capitale in ordine ai suoi rapporti con il Parlamento (e, più in generale, con il potere politico). Le opzioni possibili erano fondamentalmente due: o assumere un atteggiamento demolitorio, *creando scandali e distruggendo la legislazione* […], secondo i voti di Costantino Mortati, o assumere un atteggiamento conservativo, cercando di salvare il salvabile (o, in altre parole – per dirla ancora con Costantino Mortati – *sopendo gli scandali*). La linea seguita dalla Corte costituzionale è stata fondamentalmente la seconda, quella conservativa. La quale si fondava sul timore – tutt'altro che peregrino – che i vuoti eventualmente aperti nell'ordinamento dai suoi interventi non venissero tempestivamente colmati dal legislatore» (A. D'ATENA, *Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della Corte costituzionale*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano, 2010, in particolare il § 5). Sull'origine storica delle sentenze interpretative, vedasi di recente I. GIUGNI, *Riserva di legge e sindacato di costituzionalità in materia penale. Profili di tensione, itinerari problematici e prospettive future*, Roma, 2025, 98.

[50] Tale preoccupazione è reperibile già in L. MONTESANO, *Norme e formule legislative nel giudizio costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, 528 ss., per cui le sentenze interpretative di rigetto possono spingere il legislatore a perseverare in un'attività connotata da pari grado di ambiguità.

4. Brevi rilievi sui capisaldi costituzionali in materia penale

Una panoramica sui princìpi invocati dai rimettenti e filtrati attraverso le argomentazioni della Corte non suscita – salvo quanto si avrà modo di osservare in tema di determinatezza/tassatività – considerazioni critiche o comunque innovative rispetto alle indicazioni attingibili dalle più celebri pronunce della Consulta in materia, stante il già rilevato carattere di assennatezza della lettura con cui la stessa ha scelto di conservare intatto il nuovo art. 187 C.d.S.

Delimitando lo spettro temporale a un «momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida» e prescrivendo l'accertamento di qualità e quantità della sostanza generalmente «idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo», la Corte reintroduce l'esigenza di un riscontro eziologico fra assunzione e alterazione che appiana gli attriti con i princìpi di proporzionalità, offensività, ragionevolezza, eguaglianza e rieducazione del reo: la selezione così operata coinvolge infatti le sole condotte suscettibili di alterare le facoltà psico-motorie del conducente (ossia, le uniche a determinare un pericolo per il bene giuridico dell'incolumità pubblica[51]), attingendo dai riscontri offerti dal sapere medico. La lettura mira così a scongiurare indebite equiparazioni fra i soggetti abili alla guida e quelli privi della lucidità necessaria per compiere tale attività, consentendo ai secondi di comprendere le ragioni del rimprovero penale loro indirizzato[52].

La ricostruzione proposta smorza parimenti i contrasti con il principio di determinatezza/tassatività, con l'obbligo, tuttavia, di spendere in questo caso qualche parola in più. Se è vero che l'interpretazione concepita dal massimo organo di garanzia costituzionale ridona sostanza a una disposizione monca e platealmente indefinita, è comunque lecito interrogarsi su quali siano i margini d'intervento della Corte nell'enucleare nozioni generalizzate che, invece, spetterebbero al legislatore, specie quando quest'ultimo abbia intenzionalmente impoverito il

[51] Fra le pronunce che hanno esaltato l'importanza del principio di offensività, vedasi Corte cost., 13 luglio 1995, n. 360, §§ 7.-8. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 11 luglio 2000, n. 263, § 3. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 17 luglio 2002, n. 354, § 3. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 7 luglio 2005, n. 265, § 4. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 20 giugno 2008, n. 225, § 3. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 7 giugno 2019, n. 141, § 7.1. ss. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 10 luglio 2023, n. 139, § 4.2. ss. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 2 luglio 2024, n. 116, § 7.1. ss. del *Considerato in diritto*.

[52] In tema di finalità rieducativa della pena e con specifico riferimento alla necessaria percezione da parte del reo del disvalore della propria condotta, si rimanda per importanza alla celeberrima Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364.

dettato normativo nell'ottica di una precisa scelta di politica criminale. È infatti a quest'ultimo e a lui solo che i magistrati romani si rivolgono quando, nel reputare tollerabile «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero […] di clausole generali o concetti "elastici"» (si pensi, appunto, alla figura dell'assuntore "medio", nonché all'intervallo temporale della "prossimità"), impongono che gli stessi siano tali da consentire «comunque al giudice […] di stabilire il significato di tale elemento»[53]. Nel procedimento in questione, dunque, non si intende dibattere circa la qualità del contributo della Consulta quanto all'intellegibilità del dettato: si censura, piuttosto, il fatto che essa abbia finito per sostituirsi al legislatore, introducendo – come giustamente osservato già dal rimettente maceratese (*supra*, nota 18) – elementi costitutivi che questi non aveva inteso esprimere. Conscia della manifesta vaghezza della novella, la Corte ha sanato tale profilo mediante il surrettizio ripristino di un quadro molto simile a quello che quest'ultimo aveva rimosso, pur con le dovute precisazioni indicate nel paragrafo conclusivo della pronuncia per anticipare le prevedibili critiche di reviviscenza della disciplina previgente alla riforma. Le notazioni appena svolte si connettono in particolar modo a ulteriori e ancor più pregnanti indicazioni offerte dalla stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'esigenza di attenersi a parametri di determinatezza, di per sé decisiva per assicurare la già ricordata prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie penali, risulta al tempo stesso imprescindibile per «garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della *regula iuris*», scongiurando lo scenario di una sua creazione, «in misura più o meno ampia, da [parte dei] giudici»[54]. Non sorprende, pertanto, il sentimento di diffidenza manifestato da una certa dottrina penalistica e costituzionalistica verso un ricorso eccessivo all'interpretazione conforme: essa rischia infatti di degradare il principio medesimo da parametro di legittimità costituzionale a

[53] Così Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5, § 2.1. del *Considerato in diritto*. Sulla stessa linea di pensiero, Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 21, §§ 4.-5. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 23 luglio 2010, n. 282, § 2.1. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, § 3. ss. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 25, § 9. del *Considerato in diritto*. Circa l'impiego di locuzioni d'uso comune, ammesso ove non si spinga al punto da pregiudicare l'intellegibilità della *littera legis*, vedasi Corte cost., 27 luglio 1995, n. 414, § 2. ss. del *Considerato in diritto*.

Fra le decisioni che riconoscono in capo al legislatore un dovere di chiarezza non demandabile al potere giudiziario, nel pieno rispetto del principio di divisione dei poteri, Corte cost., 13 giugno 2018, n. 121, § 15.3. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 29 maggio 2019, n. 134, § 3.2. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 14 marzo 2021, n. 98, § 2.4. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 29 marzo 2024, n. 54, § 4. del *Considerato in diritto*; Corte cost., 16 dicembre 2025, n. 185, § 5.3. del *Considerato in diritto*. Correlativamente, il principio in parola vieta al giudice «di estendere l'interpretazione oltre la fisionomia descrittiva della norma»: così O. PINI, *Norma penale e Corte costituzionale. Processi normativi e itinerari interpretativi tra legislatore e giudice delle leggi*, Milano, 2021, 67.

[54] Corte cost., 1° agosto 2008, n. 327, § 6. del *Considerato in diritto*.

mero metodo ermeneutico, privandolo della sua originaria funzione di vincolo per un legislatore così sempre più deresponsabilizzato[55].

5. Conclusioni. Tra pragmatismo decisionale e fragilità metodologiche

Come si è cercato di comunicare nel corso del presente commento, la pronuncia esaminata pare caratterizzarsi per una marcata discrasia tra forma e sostanza, imponendo così una scissione fra il giudizio riservato alle conseguenze pratiche del *dictum* e quello concernente la tecnica decisionale della Corte.

Sotto il primo profilo, premessi gli inevitabili limiti connessi alla figura dell'assuntore "medio" e le critiche mosse in ordine all'osservanza del principio di determinatezza/tassatività, il canone espresso dalla Consulta ha comunque il merito di circoscrivere l'oggetto della prova del nesso causale rispetto a quello esatto prima della riforma del 2024, operando al tempo stesso un riferimento alle «conoscenze scientifiche» a oggi in nostro possesso. Tale criterio, connotato da maggiore solidità rispetto alla testimonianza dell'agente di Polizia resa in ordine ad alcuni "segni distintivi" (es.: eloquio stentato, pupille dilatate, palpitazioni, sudorazione eccessiva, ecc…), darà prevedibilmente vita nelle aule dei tribunali ad accesi dibattiti sulla tipologia dei parametri tecnici ammissibili.

Diversa è, invece, la prospettiva sul versante teorico e sistematico. Il giudice delle leggi si dice consapevole della discrasia con i princìpi costituzionali derivante da un'interpretazione letterale della novella, né i lavori preparatori e il *dossier* del 29 aprile 2024 si dimostrano in grado di dissipare le criticità da essa prodotte; al contrario, questi ultimi rendono piuttosto esplicito l'intento perseguito dal legislatore, come riconosciuto dalla stessa Corte: elidere nettamente le difficoltà connesse alla prova del nesso tra assunzione di sostanze e alterazione della capacità di guida, segnando un manifesto punto di rottura rispetto all'impostazione adottata dal testo previgente. Non è quindi oggetto di discussione che l'obiettivo dichiarato fosse, in ultima analisi, quello di un brusco azzeramento dei "fastidi" probatori, realizzato mediante la costruzione di una fattispecie dalla

[55] Il riferimento è ai contributi di A. NISCO, *Principio di determinatezza e interpretazione in diritto penale: considerazioni teoriche e spunti comparatistici*, in *Arch. pen*., n. 3, 2017; A. BONOMI, *Il principio di determinatezza delle fattispecie criminose: un parametro costituzionale sempre più "inesistente"*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2020.

portata applicativa volutamente ampia e, per ciò stesso, grezzamente indeterminata. Non a caso, eminente dottrina ha ricondotto la disposizione in esame al più ampio contesto di una stagione non particolarmente felice della legislazione criminale, qualificandola come «uno dei non rari errori che, di questi tempi, sono determinati da una legislazione affrettata in materia penale, più attenta a irrigidire la reazione punitiva che a mantenere la coerenza del sistema»[56]. Sommando i presenti riscontri ai dubbi suscitati dall'intervento – *medio tempore* – di un atto animato da chiare finalità correttive ma a ben vedere non inquadrabile nella gerarchia delle fonti (il riferimento è alla circolare ministeriale dell'11 aprile 2025)[57], risulta inevitabile esternare serie riserve sull'opportunità di definire il giudizio con una sentenza interpretativa di rigetto.

Posto come la presente tipologia decisoria, pur facendo leva sulla sua autorevolezza, abbia natura sostanzialmente "persuasiva" ma non certo vincolante, è inevitabile constatare come la sua efficacia dipenda inesorabilmente dalla disponibilità dei giudici comuni a uniformarsi alla lettura da essa recata[58]. Coniugando questo rilievo al giudizio sul ruolo fondamentalmente supplettivo della Corte (che opera attraverso interventi "ortopedici" non certo irragionevoli ma altrettanto indiscutibilmente estranei tanto al dettato normativo quanto ai propositi di un legislatore di scarso spessore), non si può che concludere circa la creazione di un divario sempre più marcato fra legalità "legale" e legalità "costituzionale", con ricadute non trascurabili sul piano della certezza del diritto: la disposizione impugnata, pur connotata da conclamata indeterminatezza, rimane infatti formalmente intatta, ma la lettura costituzionalmente conforme della stessa resta affidata a una motivazione giudiziale segnata dai limiti discussi nel corso del contributo presentato. Questo aspetto non può lasciare indifferente il penalista, comprensibilmente preoccupato quanto alla prevedibilità per i consociati delle conseguenze giuridiche delle loro condotte.

[56] G. L. GATTA, cit.

[57] Basti ricordare come tanto la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. civ., Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14619; Cass. civ., Sez. V, 6 agosto 2008, n. 21154; Cass. civ., Sez. V, 5 marzo 2014, n. 5137; Cass. civ., Sez. V, 10 marzo 2017, n. 6185) quanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457; Cons. Stato, Sez. I, parere del 7 marzo 2017, n. 567 sull'inidoneità delle circolari a modificare il perimetro delle fattispecie incriminatrici) abbiano in più occasioni ribadito come le circolari, non costituendo fonti del diritto, non vincolino né i cittadini, né il giudice, limitandosi infatti a fornire indicazioni utili agli organi e agli uffici periferici circa l'attuazione della normativa richiamata dalle stesse.

[58] M. MONTELLA, *Tipologie delle sentenze della Corte costituzionale*, Rimini, 1992, 44: «Ora però a noi pare che i giudici comuni, data la mancanza, per le decisioni di rigetto, di una efficacia *erga omnes*, si trovino pienamente liberi di accettare o meno l'interpretazione data alla norma o alla disposizione dalla Corte». Circa l'aleatorietà dell'influenza delle sentenze interpretative, le quali manifestano una forza pari al consenso che gli argomenti in esse contenuti riescono a suscitare, vedasi anche G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 293.

Ne consegue che il salvataggio di norme deliberatamente vaghe e lacunose sulla base della generica possibilità di rinvenire, a tutti i costi, un'interpretazione improntata a equilibrio e prudenza si presenta quale pratica suscettibile di un giudizio fortemente negativo. Se davvero il legislatore intende perseguire con serietà l'obiettivo – più volte proclamato nel dibattito pubblico – della tutela dell'incolumità collettiva, una sentenza di accoglimento gli avrebbe offerto l'opportunità di un intervento "correttivo" ispirato all'adozione di criteri valutativi chiari e tassativi, magari discutibili nel merito ma comunque rispettosi dei molteplici corollari del principio consacrato dall'art. 25 Cost.